



COMUNE DI CARBONE

(PROVINCIA di POTENZA)

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Allegato alla delibera di C.C. n. _____ del _____

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Nicola FORTE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Filomena PANZARDI)

IL SINDACO
(Nicola CONSIGLIO)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'accesso ai contributi a valere sul fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 – L. 9.12.1998, n. 431, integrato dall'art. 1 del D.L. 25.02.2000, n. 32, conv. In legge 20.04.2000, n. 97, nonché del fondo regionale integrativo di cui all'art. 29 L.R.B. n. 31 del 19.4.1999.

Art. 2

Riferimenti normativi

1.Costituiscono riferimenti normativi del presente regolamento:

- la legge 7.8.1990, n. 241
- L. 31.12.1996, n. 675
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
- la legge 9.12.1998, n. 431
- il D.L. 25.12.2000, n.32, conv. L. 20.4.2000, n. 97
- la legge regionale 19.11.1999, n. 31
- il regolamento per la disciplina del fondo sociale, approvato con deliberazione del C.R. n. 1333 dell'8.2.2000.

Art. 3

Interventi

1.Gli interventi oggetto di disciplina del presente regolamento consistono nella concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 9.12.1998, n. 431.

Art. 4

Finalità degli interventi

1.Finalità degli interventi, di cui al presente regolamento, è il sostegno pubblico all'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 5

Destinatari degli interventi

1.Possono accedere al beneficio i conduttori di alloggi in locazione, pubblici o privati, titolari di un contratto registrato prima della pubblicazione dei relativi bandi e in possesso di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità.

Art. 6

Procedimento

1.Entro il 31 gennaio di ogni anno il Capo Settore Amministrativo provvede alla pubblicazione di apposito bando pubblico, secondo lo schema approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale.

2.I requisiti minimi richiesti, la procedura, le soglie di incidenza del canone, le articolazioni delle soglie di reddito e le modalità di erogazione sono stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità e apposito regolamento del Consiglio Regionale.

3.Il Capo Settore Amministrativo procede all'istruttoria delle domande pervenute ed alla formulazione della graduatoria provvisoria sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare calcolato con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e sulla base del reddito imponibile lordo medio procapite del nucleo familiare.

4.A conclusione dell'istruttoria, il Capo Settore Amministrativo procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, approvata con apposita determinazione.

5.Ad avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Capo Settore Amministrativo procede all'esame dei ricorsi eventualmente presentati ed alla formazione della graduatoria definitiva, da approvare con apposita determinazione, assicurandone la trasmissione alla Regione Basilicata per consentire la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti.

Art. 7

Concessione dei benefici

1.Ad avvenuta ripartizione delle risorse, attribuite ai sensi dell'art. 11 legge 9.12.1998, n. 431, da parte della Regione, il Capo Settore Amministrativo procede, con determinazione, alla concessione del contributo integrativo e alla conseguente liquidazione.

2.L'entità del contributo è fissata secondo un principio di gradualità, che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevata soglia di incidenza del canone, nonché con riferimento ai criteri di al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità.

3.La concessione del contributo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza dell'importo complessivo assegnato dalla Regione.

4.Per i nuclei familiari, che includono ultra sessantacinquenni o disabili con invalidità pari al 100%, o per altre situazioni di debolezza sociale, i limiti di reddito di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sono incrementati del 25%.

Art. 8

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

1.Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Capo Settore Amministrativo procede alla liquidazione del contributo concesso a seguito di acquisizione da parte dell'Ente Gestore di conferma delle regolarità nel pagamento dei canoni di locazione per il periodo di riferimento.

2.In caso di morosità il contributo viene erogato direttamente all'Ente Gestore.

Art. 9

Rendicontazione

1.Il Capo Settore Amministrativo, ad avvenuta liquidazione del contributo concesso, provvede alla trasmissione alla Regione Basilicata del rendiconto delle somme utilizzate, comprensivo della documentazione di erogazione effettiva dei contributi.

Art. 10

Disposizioni varie

1. Nella applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'Ente è tenuto all'osservanza della normativa dettata a tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Per quant'altro non sia previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di diramate in materia.

Art. 11 Verifiche

1. Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e succ.